DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017 885/2017/E/EEL

ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) IN SEGUITO ALLA REVISIONE DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 616/2017/E/EEL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2017, 616/2017/E/EEL (di seguito: 616/2017/E/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 616/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'<u>Allegato B</u> al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 13 ottobre 2017 (prot. Autorità 33690 del 16 ottobre 2017), ad integrazione della quale, con le comunicazioni del 2 novembre 2017 (prot. Autorità 35990, 35991, 35993 e 35994 del 3 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell'Autorità, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, la presenza di clienti industriali connessi in media tensione con profili di prelievo altamente discontinui;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, inizialmente prevista per il trattamento dei soli punti di prelievo in alta tensione (inclusi i prelievi per i servizi ausiliari di centrale), anche alle curve orarie dei punti di prelievo in media tensione trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'<u>Allegato B</u> al presente provvedimento;
- le nuove evidenze numeriche mostrano che, nel periodo di osservazione, la Società è incorsa in sbilanciamenti oltre soglia, come da <u>Allegato B</u> al presente provvedimento, soltanto in una zona e in modo episodico, considerando anche che la variabilità dei prelievi dei clienti industriali inclusi nel portafoglio della Società è confermata dalla variabilità delle soglie mensili derivanti dall'applicazione della metodologia statistica che, in quanto tale, può introdurre delle approssimazioni;

• conseguentemente, la Società è incorsa in sbilanciamenti che risultano coerenti con il livello medio di prestazione che, date le specificità operative sopradescritte, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre il quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno modificare come specificato in motivazione il contenuto dell'<u>Allegato B</u> alla deliberazione 616/2017/E/EEL ai sensi del punto 4 della medesima;
- in esito alla sopraddetta modifica non sussistano i presupposti per confermare l'adozione di un provvedimento prescrittivo volto a far cessare la condotta lesiva del diritto dell'utenza finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95

DELIBERA

- 1. di modificare il contenuto dell'<u>Allegato B</u> alla deliberazione 616/2017/E/EEL, che viene pertanto sostituito dall'<u>Allegato B</u> al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
- 2. di archiviare il procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento;
- 3. di revocare quanto previsto al punto 6. della deliberazione 616/2017/E/EEL in considerazione delle nuove valutazioni sulla condotta della Società di cui al presente provvedimento;
- 4. di notificare il presente provvedimento e relativi allegati al soggetto di cui al precedente punto 2;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'*Allegato B*; la pubblicazione dell'*Allegato A* è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni